

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5870

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, SAPIO, MANFREDI, PIERMARTINI, ZAMBERLETTI, CERUTTI, MARTUSCELLI, POLVERARI, BULLERI, CICERONE, LUSETTI, D'ANGELO, BONSIGNORE, ROCELLI, GOTTARDO, ERMELLI CUPELLI

Presentata il 23 luglio 1991

Disposizioni per la partecipazione delle Forze e dei Corpi dello Stato, definiti strutture del servizio di protezione civile, ai centri operativi regionali di servizio (CORS) e programma decennale di sostegno per la riduzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica ambientale italiana, basata principalmente sull'intervento dello Stato, ha definito per via di successive approssimazioni le direttrici e le aree di intervento per prevenire i rischi di danno e per ridurre gli effetti degli eventi calamitosi. È abbastanza chiaro ormai, allo stato delle conoscenze possedute dalla pubblica amministrazione, che le aree metropolitane, ad esempio, costituiscono un punto nevralgico dell'inquinamento sia atmosferico che acustico, anche se non si è finora riusciti a porre in essere interventi di

reale efficacia non per abbattere soltanto, ma per prevenire questo tipo di inquinamento.

Poiché le cosiddette « aree urbane » coprono un territorio di 34 mila chilometri quadrati, con circa 32 milioni di abitanti sui 57 componenti la popolazione italiana per un numero di posti di lavoro *extra* agricoli pari a oltre 10 milioni di unità (64 per cento del totale), risulta evidente che questo, per la politica ambientalista (difesa dell'ecosfera e miglioramento della qualità della vita), è uno dei principali « teatri di operazione ».

Analogo ragionamento si può proporre per un altro grande capitolo della politica ambientalista: la tutela, lo sviluppo, la gestione del patrimonio forestale nazionale. La superficie boscata ha superato, in Italia, la dimensione di circa 7 milioni di ettari, ma la sua distribuzione non è uniforme. Gli indici di boscosità (rapporto tra superficie forestale e superficie territoriale) variano dai livelli superiori al 40/50 per cento per Liguria, Trentino-Alto Adige, Toscana a quelli compresi tra il 5/20 per cento di Puglia, Sicilia, Molise, Marche, Veneto.

Poiché la funzione protettiva del bosco è ben nota (regimazione della circolazione idrica, barriera antivento, moderazione del clima attraverso la traspirazione delle chiome) evidente dovrebbe essere la scelta della politica sia dello Stato che delle regioni a favore della tutela e della valorizzazione di questo essenziale patrimonio. Anche per il rilievo economico che esso riveste in termini di produzione, ma anche in quelli di mantenimento di condizioni ambientali ottimali per il bilanciamento dell'ecosfera con la tecnosfera.

L'attenzione del Parlamento è stata attirata su questo tema in seguito all'incessante ripetersi di incendi boschivi che nelle ultime stagioni estive oltre agli ingenti danni procurati alle superfici forestali hanno causato innumerevoli vittime umane. (Il più drammatico di questi eventi si è verificato in Sardegna, nel 1989, con 15 persone morte). Una risoluzione di direttive programmatiche al Governo è stata votata dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati. In essa si invitano le autorità ministeriali e dello Stato a considerare la prevenzione antincendi boschivi come una componente fondamentale della politica forestale nazionale sollecitando a carico delle amministrazioni competenti (agricoltura e foreste, ambiente, protezione civile, interno) una pianificazione coordinata, sia del soccorso in caso di emergenza, sia di prevenzione vera e propria.

Il Ministro Lattanzio (titolare *pro-tempore* del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile) ha presentato un rapporto al riguardo e riconosciuto l'esigenza di un più efficace coordinamento tra regioni, corpi dello Stato dedicati alla lotta antincendio (forestali e vigili del fuoco), infrastrutture centrali di intervento (COAU — Centro operativo aereo unificato e comitato grandi rischi). Coordinamento richiesto con grande insistenza dalle regioni che sono state ascoltate nel corso della citata indagine conoscitiva e che unanimemente hanno sottolineato la necessità di comporre (o di potenziare, laddove già esistono) in ambito regionale « centri operativi di servizio » per studiare la prevenzione antincendio, per gestire in tempo reale i soccorsi opportuni, per integrare tecnologicamente i sistemi già in atto, per addestrare il personale.

La regione Toscana, in particolare, ha presentato una relazione che, dopo avere illustrato lo strumento messo in opera sul posto (sostanzialmente, una struttura di avvistamento basata a terra dotata di mezzi manuali e ottici, una componente elicotteristica per l'irrorazione dall'alto delle superfici percorse dal fuoco, un reparto operativo a terra privo di mezzi di penetrazione protetti) si è pronunciata per un aggiornamento tecnologico delle componenti esistenti e per la migliore sinergia di esse sulla base di un collegamento razionale con il centro aereo nazionale. Provvedimenti di legge conseguenti dovrebbero quindi essere adottati per sorreggere finanziariamente, non questa o quella componente tecnologica del sistema, ma il sistema nel suo complesso, permettendone il potenziamento a scelta e discrezione delle regioni stesse.

Dai grafici presentati dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile risulta che le regioni a massimo rischio sono una decina. Quelle con indice 120 (cioè il massimo, secondo l'elaborazione del Dipartimento) sono Toscana e Sardegna e Liguria. Altre regioni seguono con indici di rischio compresi tra 90 e 100 (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sicilia, Molise). Tra l'indice 60 e

l'indice 80, si collocano infine Lombardia, Campania, Umbria, Puglia, Basilicata.

Tuttavia, si deve ritenere per l'importanza della conservazione del bosco e della sua valorizzazione, che tutte le regioni, in misura variabile, hanno il problema di una lungimirante prevenzione del proprio patrimonio forestale dalle diverse incumbenti minacce, delle quali quella dell'incendio è la più attuale ed insidiosa. In effetti, tutte le regioni hanno redatto il piano forestale a norma della nota legge 1° marzo 1975, n. 47. E pressoché tutte le regioni (chi più, chi meno) hanno subito negli anni la calamità del fuoco. La Sardegna è la regione che ha fatto riscontrare la media più alta di superficie percorsa dal fuoco (ettari 47.000). Ma seguono, con medie allarmanti, Toscana (ettari 9.000), Sicilia (ettari 7.500), Molise (ettari 7.000), Liguria (ettari 6.500), Piemonte (ettari 5.700), Lombardia (ettari 3.600).

Lo sforzo finanziario delle regioni per sostenere la politica di protezione antincendio è piuttosto rilevante e meriterebbe di essere meglio appoggiato dall'apporto finanziario dello Stato. Calcolati in termini di lire per ettaro, la Liguria ha stanziato 76.000 lire, la Sardegna 62.000 lire, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino 53.000 lire, la Toscana 49.000 lire, la Sicilia 45.700 lire, la Valle d'Aosta e l'Alto Adige 40.000 lire, il Piemonte 27.500 lire, il Lazio 3.750 lire, l'Emilia-Romagna 1.200 lire.

Il tema centrale della proposta è il decentramento in ambiti regionali della struttura di servizio per il comando controllo del sistema integrato per la riduzione degli incendi boschivi. L'esperienza ha dimostrato, al di là di ogni possibile dubbio, che è stato un errore quello di concepire come esaustive le strutture d'intervento messe in opera su scala nazionale, laddove queste strutture (si pensi in particolare agli aerei gestiti dal COAU) potevano e tuttora possono assolvere efficacemente al compito per il quale sono state concepite solo in un funzione inte-

grativa dello sforzo che deve essere organizzato e compiuto sul posto.

Gli articoli 1, 2 e 3, della proposta di legge mirano a creare le condizioni perché lo Stato centrale assicuri all'iniziativa strutturale delle regioni il necessario apporto e l'opportuno concorso in primo luogo con la messa a disposizione, nell'ambito delle strutture da edificare, dei propri Corpi e delle Forze dello Stato stesso.

L'articolo 4, definiti i principi quadro del centro operativo regionale di servizio, dispone che di esso facciano parte i rappresentanti dei Corpi e delle Forze definiti dalla legge nazionale quali strutture primarie e di concorso del servizio della protezione civile.

L'articolo 5 individua i compiti del centro operativo regionale di servizio in base alle esigenze minime da soddisfare comuni a tutte le regioni e prelude, con tale disposizione, al successivo articolo (il 6) che determina obiettivi e contenuti del programma nazionale di sostegno per la riduzione degli incendi boschivi ponendo a carico dello Stato centrale alcuni interventi di decisivo valore. L'articolo 7 prevede il finanziamento del programma e l'articolo 8 istituisce un comitato di alta consulenza tecnologica per rendere interoperabili i mezzi delle forze istituzionali e volontarie della protezione civile, ponendo quindi i centri operativi regionali nella condizione di funzionare in termini sia di efficienza che di integrazione.

In conclusione, risultati della indagine parlamentare, orientamenti manifestati dalle regioni, valutazioni della stessa protezione civile (non si dimentichi l'approvazione ormai imminente della legge istitutiva del servizio nazionale) convergono su un punto: la necessità di conseguire un più alto livello di coordinamento per prevenzione e soccorso rappresentato dal centro operativo di servizio convenientemente sorretto da un apparato tecnologico in grado di osservare e descrivere il territorio, di sorvegliare il rischio incombente di incendio e di valutarne le proie-

zioni, di allertare gli strumenti dell'intervento, di distribuirne l'azione e di coordinarne il lavoro, di fornire le basi conoscitive per l'addestramento del personale.

Questo è l'obiettivo che si propone la proposta di legge elaborata dai parlamen-

tari dei diversi gruppi aderenti al COPIT (Comitato di parlamentari per l'innovazione tecnologica), proposta del tutto credibile in quanto supportata dai livelli raggiunti dalla tecnologia industriale che il sistema italiano è in grado di offrire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme di principio e di scopo).

1. Lo scopo della presente legge è quello di definire modi e mezzi dell'intervento dello Stato, nell'ambito del coordinamento operativo devoluto per competenza alle regioni, a protezione del patrimonio forestale nazionale e a tutela della vita e dei beni delle locali comunità, di fronte ai ricorrenti rischi di incendi boschivi che periodicamente funestano le diverse aree territoriali regionali del Paese.

ART. 2.

(Limiti e modalità dell'intervento).

1. I modi ed i mezzi dell'intervento dello Stato si esercitano nell'ambito del dispiegamento del servizio nazionale di protezione civile, istituito e regolato dalla legge, ed in riferimento alla tipologia degli eventi catastrofici, naturali o indotti dall'attività dell'uomo, ed altresì in base alla loro diversa intensità, ponendosi — come previsto dalle norme in vigore — a supporto operativo delle amministrazioni, responsabili e competenti, in via sia di azione ordinaria, sia di ricorso a poteri straordinari.

ART. 3.

(Sistema territoriale riduzione incendi boschivi — STRIB).

1. Il servizio nazionale della protezione civile concorre a formare, in ambito regionale e locale, un sistema organico e coordinato di intervento per la riduzione degli incendi boschivi, in ossequio ai principi che regolano le competenze e le attività del servizio e a sostegno della

autonomia normativa e decisionale delle regioni chiamate, dalla legge stessa, a regolare — in forme specifiche — la politica e l'azione amministrativa finalizzate alla tutela del patrimonio forestale di proprietà e di competenza.

ART. 4.

(Centro operativo regionale di servizio — CORS).

1. Il centro operativo regionale di servizio (CORS), istituito e regolato dalla legge regionale, opera nell'ambito della autonomia delle regioni come centro polifunzionale nei riguardi dei diversi tipi di calamità e come centro aperto alla collaborazione e all'intervento nelle regioni contermini. Si costituisce inoltre come sede ottimale di coordinamento, di comando, di controllo del sistema Stato-regioni per la riduzione degli incendi boschivi e di ogni altra calamità ritenuta potenzialmente possibile.

2. Del CORS, in quanto sottoinsieme per la funzione anticendi boschivi, designati dalle strutture operative nazionali del servizio nazionale di protezione civile, fanno parte i seguenti rappresentanti:

a) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi territoriali e dipartimentali dell'Esercito e della Marina nonché delle regioni aeree competenti per territorio;

b) del Corpo forestale dello stato;

c) del gruppo nazionale della ricerca scientifica;

d) dell'associazione nazionale della croce rossa;

e) dei servizi tecnici dello stato;

f) dei servizi militari tecnici dello stato convenzionati per effetto del protocollo d'intesa Ministero dell'ambiente-Ministero della difesa;

g) del comitato regionale di coordinamento del volontariato costituito intorno agli enti locali;

h) delle associazioni nazionali di volontariato riconosciute con strutture del servizio nazionale di protezione civile.

3. Le regioni, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, possono attribuire ai propri centri operativi regionali, compiti che estendono la loro azione alle regioni contermini sia nell'area mediterranea che in Europa, nel quadro dei programmi di cooperazione concordati dal Governo nazionale con i Governi dei Paesi amici ed alleati.

ART. 5.

(Direzione e compiti del CORS).

1. Il centro operativo regionale di servizio è posto sotto la direzione del comitato regionale per la protezione civile, costituito a norma di legge, ed opera in base alle direttive da esso impartite.

2. Dei compiti del centro operativo regionale di servizio, per l'aspetto della riduzione del rischio da incendi boschivi, fanno parte:

a) la predisposizione del programma di previsione e di prevenzione del rischio di incendi boschivi sul territorio regionale;

b) la predisposizione del piano degli interventi per il soccorso in caso di emergenza e più in generale per l'esercizio delle funzioni di previsione e di prevenzione;

c) l'acquisizione, su conforme comunicazione del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, dei piani di approntamento delle forze componenti del servizio nazionale di protezione civile per le parti d'interesse regionale e allo scopo di predisporre l'impiego coordinato nell'ambito del CORS;

d) la verifica, di congruità e di interoperatività, dei programmi di forza e di adeguamento ed ammodernamento, preventivati dalle strutture operative nazio-

nali del servizio di protezione civile, per gli interventi dovuti, in via ordinaria ed in termini di concorso, sul territorio della regione con particolare riferimento a:

1) redazione di carte tematiche territoriali delle aree regionali a rischio di incendio;

2) messa in opera di sistemi di telerilevamento e di monitoraggio, anche mediante l'impiego di satelliti, ed altresì informativo a livello metereologico, per esercitare *in loco* le funzioni della osservazione, della scoperta tempestiva, dell'allarme precoce, del comando-controllo delle operazioni, ed inoltre per la gestione coordinata dei mezzi e degli uomini;

3) contributo al censimento di tutti i contingenti di forza esistenti che, opportunamente orientati ed addestrati, possono essere impiegati anche nell'assolvimento della funzione di « riduzione degli incendi boschivi » nonché in quella di informazione e di indottrinamento per l'autodifesa delle comunità locali, sia nella fase di prevenzione che al momento dell'emergenza. Ciò allo scopo di istituire una « mappa » delle « forze d'intervento » disponibili su tutto il territorio nazionale con relativa ubicazione geografica e gerarchica di assegnazione alla richiesta d'intervento;

4) previsione del parco regionale logistico unificato per i mezzi terrestri disponibili da parte delle Forze e dei Corpi dello Stato e della acquisizione di mezzi tecnologicamente evoluti ed immediatamente riconvertibili per l'impiego in operazioni combinate di accesso, penetrazione, spegnimento, neutralizzazione, disinquinamento, bonifica, delle foreste, dei boschi e dei relativi territori;

5) contributo al censimento dei mezzi aerei (aeroplani ed elicotteri) delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e delle eventuali organizzazioni promosse dalle regioni, che risultano tecnicamente compatibili con il sistema STRIB di cui all'arti-

colo 3 e quindi idonei al compimento di interventi coordinati ed integrati in ambito regionale per accrescere sul posto le capacità di azione e dei supporti logistici necessari per lo svolgimento ottimale dei predetti interventi;

e) la predisposizione, almeno una volta l'anno, di una esercitazione tematica ed operativa per la verifica del funzionamento del sistema territoriale e per la riduzione degli incendi boschivi;

f) la redazione di una relazione annuale di attività sugli obiettivi e sui risultati del lavoro del CORS, da trasmettere a cura delle regioni al Parlamento.

ART. 6.

(Programma nazionale di sostegno alla riduzione degli incendi boschivi).

1. È disposta l'attuazione, a partire dal 1° gennaio 1991, di un programma decennale di interventi con gli obiettivi, le modalità e l'articolazione indicati nella presente legge, per la realizzazione dei compiti del CORS, in particolare per quanto riguarda:

a) la messa in opera di sistemi organici di telerilevamento e di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo, di accertata idoneità tecnologica anche ai fini della integrazione con i sistemi informativi dipendenti dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile - COAU - e con il sistema satellitare ARGO;

b) la formazione di parchi regionali logistici unificati, eventualmente coordinati con il sistema degli arsenali e degli stabilimenti dell'area industriale della difesa, opportunamente ristrutturati per assolvere anche compiti di protezione civile, per la gestione dei mezzi mobili terrestri, suscettibili di impiego all'emergenza nelle funzioni di accesso, penetrazione, spegnimento, disinquinamento, bonifica delle foreste e dei boschi e dei relativi territori;

c) la creazione e la gestione di infrastrutture logistiche per l'impiego decentrato dei mezzi aerei (aeroplani ed elicotteri) nel quadro di sistemi coordinati ed integrati di spegnimento con liquidi e con ritardanti e con operatività di supporto a terra di contingenti di personale addestrato;

d) la predisposizione di infrastrutture logistiche di accoglimento, di mantenimento e di equipaggiamento individuale e collettivo, dei contingenti di forza, anche di reparti dell'Esercito per lo svolgimento di compiti di prevenzione quali: sorveglianza e pattugliamento delle zone a rischio e indottrinamento per l'autodifesa delle comunità locali;

e) verifica dell'adattabilità dell'organizzazione concepita alle altre possibili esigenze d'impiego connesse con le funzioni « protezione civile », in vista della ridefinizione di un centro polifunzionale.

ART. 7.

(Finanziamento del programma).

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per gli anni finanziari dal 1991 al 2000 da iscriversi sul fondo per la protezione civile la cui gestione è regolata a norma di legge.

ART. 8.

(Comitato di alta consulenza tecnologica).

1. Per rendere interoperabili i mezzi delle varie forze istituzionali e volontarie della protezione civile, assicurarne un livello qualitativo elevato e permettere la standardizzazione delle produzioni è costituito il Comitato di alta consulenza tecnologica.

2. Il Comitato fornisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per definire le caratteristiche operative dei mezzi e coordinarle con quelli in approvvigionamento

nelle varie amministrazioni ed istituzioni a livello sia centrale che periferico. In particolare il Comitato fornisce le indicazioni per assicurare la standardizzazione delle procedure e per garantire la compatibilità tecnica con il sistema informativo regionale.

3. Il Comitato è presieduto da un docente universitario designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da due esperti designati rispettivamente dai Ministri della difesa, della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un esperto designato rispettivamente dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

4. Del Comitato fanno parte altresì tre membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile stabilisce per decreto le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.